

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1263

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **FEDERICO**

Ordinamento della professione di guida ambientale escursionistica

Presentata l’11 ottobre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fino al 2013, la figura della guida ambientale escursionistica, ricadendo tra le professioni turistiche, era normata in molte regioni e per questo motivo spesso era definita con molteplici denominazioni a seconda della regione di riferimento, anche se le attribuzioni e i compiti differivano per motivi non sostanziali. A seguito degli interventi legislativi in materia di professioni e in particolare del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, « Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni », e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, « Disposizioni in materia di professioni non organizzate », il quadro legislativo concernente le professioni turistiche è profondamente mutato, superando la frammentazione delle varie disposizioni regionali e disponendo che le professioni in argomento, ovvero quelle prive di ordini o collegi e volte alla prestazioni di servizi in favore di terzi, possono organizzarsi in associazioni di categoria, comprese quelle per le guide am-

bientali escursionistiche, in grado di assicurare *standard* di qualità per gli utenti, il cui elenco è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico.

Conformandosi alla normativa dell’Unione europea, lo Stato italiano ha abbracciato l’indirizzo liberalizzatore imponendo un mutamento culturale in materia di regolamentazione delle professioni. I richiamati provvedimenti legislativi sono stati il frutto di un lungo processo di revisione critica della potestà legislativa in materia di professioni che ha visto come protagonisti la giurisprudenza della Corte costituzionale prima e il legislatore statale poi e possono esserne considerati allo stesso tempo l’epilogo della precedente situazione e il punto di partenza per un « nuovo corso ».

I principi cardine della nuova normativa statale in materia di professioni sono la libertà di esercizio delle professioni stesse (articolo 2 del decreto legislativo n. 30 del 2006 e articolo 1, comma 4, della legge n. 4 del 2013) e il divieto, per le regioni, di

adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione.

Allo stesso tempo la normativa statale si esprime in favore degli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attività professionali (articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2006).

Alle associazioni professionali è affidato il compito di promuovere la qualificazione professionale degli associati e di garantire agli utenti il rispetto delle regole (articolo 2 della legge n. 4 del 2013).

Nel mutato quadro normativo, quindi, la legge n. 4 del 2013 è la legge nazionale di riferimento per la professione di guida ambientale escursionistica.

Riassumendo, il legislatore statale ha liberalizzato l'esercizio delle professioni non ordinistiche, ma allo stesso tempo ha visto con favore interventi normativi di sostegno e di promozione delle stesse professioni.

In questa ottica devono essere considerati opportuni interventi legislativi di ricognizione delle professioni turistiche esistenti e già affermate nella realtà socio-economica nazionale nonché di sostegno e di promozione delle stesse.

La presente proposta di legge ha a oggetto una professione non « organizzata » (legge n. 4 del 2013) che è parte integrante dell'universo delle professionalità operanti nell'importantissimo comparto del turismo. L'esigenza di una normativa specifica scaturisce dal ruolo fondamentale che tale figura professionale può svolgere per la crescita e la qualificazione del turismo naturalistico o « turismo verde ».

Oggi la professione di guida ambientale escursionistica risponde alla richiesta di turismo culturale in natura che appare come un settore strategico in costante e forte crescita e può svolgere la funzione di

volano per l'occupazione, soprattutto giovanile, in territori marginali e naturalmente svantaggiati.

L'interesse e la *ratio* del presente intervento legislativo sono quelli di definire e di favorire una piattaforma minima e omogenea di formazione e di aggiornamento professionale delle guide, anche in base alle peculiarità regionali e in collaborazione con le associazioni di categoria (finalità propulsiva istituzionalizzata dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 30 del 2006 e dall'articolo 6 della legge n. 4 del 2013), nonché di disporre di un certo numero di professionisti particolarmente qualificati nelle specificità regionali.

Ulteriore finalità è quella di preparare guide esperte a garanzia e a tutela dell'utente consumatore.

In totale aderenza alla Carta costituzionale, le regioni rimangono i soggetti di riferimento per l'organizzazione e la gestione della formazione professionale (Corte costituzionale, sentenza n. 287 del 2012).

È in definitiva preclusa la via dell'istituzione di una nuova professione ordinistica, così come consuetudine in Italia e in Europa, proprio per perseguire gli obiettivi di uniformità del profilo su scala nazionale, di definizione dei processi formativi e di garanzia verso l'utenza.

La presente proposta di legge è redatta secondo uno schema già utilizzato per le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagoga (legge n. 205 del 2017 – legge di bilancio 2018, articolo 1, commi 594 e seguenti) e, pur rimanendo nell'ambito della legge n. 4 del 2013 sulle professioni non ordinistiche, fissa una serie di norme « qualitative » affinché ci si possa fregiare del titolo di guida ambientale escursionistica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Principi)

1. La presente legge detta i principi fondamentali in materia di ordinamento della professione di guida ambientale escursionistica.

2. Le guide ambientali escursionistiche operano nell'ambito dei servizi di assistenza, di accompagnamento e di guida del turista individuati dall'articolo 6 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

3. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, la professione di guida ambientale escursionistica è compresa nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

Art. 2.

(Oggetto)

1. È guida ambientale escursionistica chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) servizio di accompagnamento di persone, finalizzato alla descrizione, alla spiegazione e all'illustrazione degli aspetti ambientali, naturalistici, antropologici e culturali del territorio, in ambienti naturali montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi e aree protette, nonché in ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico, ecoambientale, etnologico ed ecologico, a piedi o con uno strumento di progressione non a motore, con la necessaria assistenza tecnica;

b) attività di didattica, educazione, interpretazione, divulgazione ambientale ed educazione alla sostenibilità;

c) progettazione, programmazione e svolgimento di laboratori e di iniziative di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale, anche affiancando, in ambito scolastico, il corpo docente.

2. Sono esclusi dall'ambito professionale della guida ambientale escursionistica le attività e i percorsi che richiedano l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche, quali imbraghi, corde, piccozze e ramponi.

Art. 3.

(Formazione)

1. In ottemperanza ai principi stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, e dall'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, la qualifica abilitante di guida ambientale escursionistica è attribuita a seguito della frequenza di corsi specifici e del superamento dei relativi esami organizzati dalle amministrazioni regionali competenti in materia di turismo e di ambiente, in collaborazione con le associazioni professionali rappresentative delle guide ambientali escursionistiche iscritte negli elenchi del Ministero dello sviluppo economico relativi alle professioni non organizzate di cui alla citata legge n. 4 del 2013.

2. Nell'ambito delle attività formative di cui al comma 1 può essere previsto un percorso formativo diretto all'ottenimento del titolo, non abilitante, di guida ambientale escursionistica specializzata della regione.

Art. 4.

(Requisiti)

1. Per l'accesso ai corsi di cui all'articolo 3 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini di Stati non membri dell'Unione europea che hanno regolariz-

zato la loro posizione, ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) diploma di scuola secondaria di secondo grado ovvero dimostrazione di effettivo servizio della professione di guida ambientale escursionistica, in modo continuativo, nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e di condanne penali per reati ambientali.

Art. 5.

(Percorso formativo)

1. Ai fini dell'ottenimento della qualifica di guida ambientale escursionistica i corsi di cui all'articolo 3 sono organizzati nel modo seguente:

a) per i soggetti in possesso di laurea triennale, specialistica o dell'ordinamento previgente in geografia, scienze naturali, biologiche, geologiche, ambientali o forestali ovvero di lauree equipollenti, frequenza di un corso di almeno 200 ore volto all'acquisizione della conoscenza di nozioni e competenze in materia di cartografia, orientamento, meteorologia, sicurezza in ambienti naturali, tecniche di conduzione di gruppi in ambienti naturali, primo soccorso in ambienti naturali, elementi di turismo sostenibile, legislazione sul turismo, sulla professione e sui parchi;

b) per i soggetti non in possesso di una laurea di cui alla lettera a), frequenza del corso di cui alla citata lettera a) e di un corso di almeno 150 ore volto all'acquisizione della conoscenza di nozioni e competenze in materia di ecologia, botanica, zoologia e geologia.

2. In fase di ammissione ai corsi di cui al comma 1 ai candidati possono essere riconosciuti i titoli e le competenze già

acquisiti e dimostrabili, con conseguente esonero dalla parte del percorso formativo di base che già rientra nelle loro competenze accertate.

3. Qualora sia previsto il rilascio del titolo di guida ambientale escursionistica specializzata della regione, il percorso formativo assicura anche la conoscenza delle specificità territoriali regionali nelle materie dei corsi di cui al comma 1.

4. Alle prove di esame sono ammessi, al termine dei corsi di cui al comma 1, coloro che hanno frequentato almeno l'85 per cento delle attività didattiche previste, secondo quanto specificato dai relativi bandi pubblici per l'ammissione agli stessi corsi. Le prove di esame consistono in una prova scritta e in una prova orale concernente le materie del corso e in una prova pratica con illustrazione di un itinerario naturalistico e delle relative problematiche.

5. Le attività didattiche relative ai corsi di cui al comma 1 possono essere prestate da specifici soggetti, pubblici o privati, attivi nei campi della biologia, della conservazione e della tutela dei beni naturalistici e culturali, dell'educazione ambientale, del turismo escursionistico e naturalistico, della ricerca, della formazione e della promozione della cultura, quali:

a) università ed enti di ricerca;

b) associazioni di categoria iscritte negli elenchi pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico per il profilo professionale di guida ambientale escursionistica e qualifiche assimilabili, in conformità alla legge 14 gennaio 2013, n. 4;

c) strutture, enti e agenzie regionali competenti nelle materie di cui all'alinea;

d) altri enti pubblici o privati purché in collaborazione con uno o più dei soggetti previsti dal presente comma.

Art. 6.

(Commissione esaminatrice)

1. La commissione esaminatrice delle prove di esame dei corsi di cui all'articolo 5 è nominata dalle amministrazioni regio-

nali competenti in materia di turismo e di ambiente ed è composta da:

a) un presidente, scelto tra i direttori o i dirigenti delle amministrazioni regionali competenti in materia di turismo e di ambiente ovvero tra le guide ambientali escursionistiche di comprovata esperienza;

b) un docente o esperto in una delle materie di esame;

c) un esperto di primo soccorso;

d) un rappresentante di un'associazione professionale di categoria rappresentativa a livello nazionale tra quelle iscritte negli elenchi del Ministero dello sviluppo economico relativi alle professioni non organizzate di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

2. Ai componenti della commissione esaminatrice di cui al comma 1, a esclusione dei dipendenti della regione, è corrisposto un gettone di presenza e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dall'atto di nomina.

Art. 7.

(Regime transitorio)

1. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di guida ambientale escursionistica coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento rilasciato dalle competenti autorità regionali al termine di corsi per guida ambientale escursionistica;

b) attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento rilasciato al termine di corsi di almeno 200 ore per guida ambientale escursionistica da un'associazione professionale di categoria rappresentativa a livello nazionale tra quelle iscritte negli elenchi del Ministero dello sviluppo economico relativi alle professioni non organizzate di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4

c) iscrizione da almeno tre anni a un'associazione professionale di categoria

rappresentativa a livello nazionale tra quelle iscritte negli elenchi del Ministero dello sviluppo economico relativi alle professioni non organizzate di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 14, con contestuale dimostrazione dello svolgimento dell'attività di guida ambientale escursionistica per almeno tre anni da attestare mediante dichiarazione del datore di lavoro oppure mediante dimostrazione del possesso della relativa partita IVA, con presentazione della documentazione fiscale attestante l'attività svolta.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

